



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Deliberazione n. 53 del 24/6/2015**

**Oggetto:** fascicolo 77/2015

Affidamento redazione progetto esecutivo e prestazioni accessorie, coordinamento sicurezza, D.L. e contabilità dei lavori di «Completamento degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del versante collinare e delle strade di accesso dalla Marina al centro urbano nell'isola di San Domino»

**Esponente:** C &C Engineering srl

**Stazione appaltante:** Comune di Isole Tremiti

### **Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

nell'adunanza del 24 giugno 2015;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori.

### **Considerato in fatto**

E' pervenuto in data 13.1.2015, acquisito al prot. 2403 in pari data, l'esposto della società di ingegneria "C&C Engineering S.r.l.", con il quale sono state segnalate presunte irregolarità nell'affidamento del servizio indicato in oggetto, quali la nomina di commissari della commissione giudicatrice privi dei requisiti previsti dalla normativa, l'affidamento dell'incarico ad un professionista, attuale Sindaco del Comune di Carlantino, sprovvisto dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico e l'aggiudicazione definitiva del servizio senza procedere preventivamente a quella provvisoria.

L'Ufficio Vigilanza Lavori ha avviato apposita istruttoria con nota 6982 del 26.1.2015, chiedendo informazioni e documentazione alla stazione appaltante; quest'ultima ha fornito riscontro ed ha chiesto audizione, che si è svolta presso lo stesso Ufficio istruttore il giorno 11.2.2015.

Dalla documentazione fornita risulta che la stazione appaltante ha redatto con propri tecnici la progettazione preliminare e definitiva dell'intervento in argomento e, con avviso n. 3928 del 11.10.2014, albo n. 387, ha reso nota la volontà di acquisire manifestazione d'interesse da parte di soggetti idonei per il conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva e prestazioni accessorie, coordinamento sicurezza, D.L. e contabilità dei lavori; le prestazioni da affidare sono state valutate di importo inferiore ai 100.000,00 €.

La S.A., nel citato avviso esplorativo, si è riservata di individuare, a seguito della manifestazione di interesse, i soggetti idonei da invitare a presentare offerta, seguendo per l'affidamento le modalità stabilite dagli artt. 91 e 57, comma 6, del Codice dei Contratti ed utilizzando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A seguito dell'avviso sono pervenute, nel termine stabilito, n. 23 richieste. Con determinazione dirigenziale n.195 del 31.10.2014 sono stati approvati la lettera di invito ed il disciplinare di gara ed individuati, previa valutazione dei curricula, 19 concorrenti da invitare alla successiva fase.

In esito alla lettera di invito del 31.10.2014 sono pervenute nei termini stabiliti solo n. 2 offerte.

Nella lettera d'invito e disciplinare di gara veniva meglio specificato l'oggetto del servizio di ingegneria consistente in: redazione del progetto esecutivo e prestazioni accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori per un importo posto a base di gara di € 96.395,00, esclusi IVA e oneri previdenziali, a fronte di un importo complessivo dell'intervento pari a € 1.500.000,00. Veniva indicato come termine utile per la redazione del progetto esecutivo il «termine massimo di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico». Veniva inoltre specificato che l'appalto «sarà affidato al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, valutabile in base alla professionalità (desunta da due progetti simili), relazione tecnica-metodologica di espletamento dell'incarico e al prezzo offerto. Il punteggio complessivo massimo attribuibile è pari a punti 100, come di seguito articolati: a) valutazione della professionalità (punti 30); b) valutazione delle caratteristiche tecniche e metodologiche dell'offerta (punti 60); c) ribasso percentuale dell'offerta economica (punti 10)».

Per la valutazione della professionalità veniva stabilito che «il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti (per la valutazione dei due progetti e/o servizi ritenuti significativi dal concorrente per il riconoscimento del grado di professionalità affine all'oggetto): ciascun servizio svolto potrà essere valutato fino a 15 punti e la valutazione verterà sull'affinità dei servizi rappresentati con quello oggetto dell'affidamento, con particolare riferimento alle tecniche di mitigazione ambientale e agli studi idraulici con modelli matematici accettati dalle Autorità competenti per materia al rilascio dei relativi pareri.»

Inoltre veniva specificato che «la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte viene effettuata mediante impiego della tabella triangolare e secondo le modalità nella tabella M del D.P.R. n.

207/2010. È pertanto utilizzato il metodo del confronto a coppie confrontando ogni offerta con tutte le altre».

Con determina dirigenziale n. 205 del 14/11/2014 è stata nominata la commissione di gara, con personale interno all'Ente, ovvero l'arch. Francesco delli Muti, Responsabile del Settore U.T.C. del Comune di Isole Tremiti, Presidente di commissione, il dott. Michele Minuti, Responsabile del Settore Economico-finanziario della S.A e la sig.ra Michela Cassano, dipendente del Comune di Isole Tremiti - Settore Tecnico, componente con funzioni di segretario verbalizzante.

Con nota 4381 del 21.11.2014 l'esponente contestava la composizione della commissione in quanto riteneva due dei componenti privi della professionalità richiesta per i lavori previsti dal bando di gara. La S.A., con atto dirigenziale n. 212 del 22.11.2014, provvedeva alla sostituzione dei due componenti e pertanto la commissione di gara risultava così costituita: arch. Francesco delli Muti, Presidente di commissione, ing. Domenico di Monte, Responsabile LL.PP. del Comune di Rodi Garganico, componente con funzioni di segretario verbalizzante, e ing. Raffaele Bramante, Responsabile UTC del Comune di Lesina, componente della commissione.

La commissione procedeva a valutare la documentazione tecnica dei candidati e, all'apertura delle offerte economiche, a determinare la graduatoria di merito (verbali n. 2 e n. 3 del 22.11.2014).

Si rileva, dal verbale n. 2 del 22.11.2014, che per il merito tecnico professionale ad entrambi i concorrenti è stato attribuito il massimo punteggio previsto pari a 30 punti.

Per quanto attiene la valutazione degli aspetti tecnici e metodologici, per i quali è stato previsto il punteggio massimo attribuibile di 60 punti, la commissione ha espresso le seguenti valutazioni:

- per l'ing. D'Amelio: «il professionista presenta una relazione che risulta essere articolata ed esaustiva del contesto di intervento e delle prestazioni oggetto di affidamento, proponendo tecniche e metodologie d'intervento consone e appropriate. Si illustrano in maniera ben articolata ed esaustiva le prestazioni da svolgere, vengono proposti numerosi servizi e prestazioni aggiuntive che la commissione reputa essere ottimali», assegnando al professionista 45 punti;
- per la C&C Engineering: «il concorrente presenta una relazione che risulta essere ben articolata ed esaustiva del contesto di intervento e delle prestazioni oggetto di affidamento, proponendo tecniche e metodologie d'intervento consone e appropriate. Si illustrano in maniera articolata ed esaustiva le prestazioni da svolgere, vengono proposti servizi e prestazioni aggiuntive che la commissione reputa essere buoni», assegnando 37 punti.

Per quanto attiene l'elemento prezzo, all'esponente, che ha offerto un ribasso del 41,5%, è stato attribuito il massimo punteggio previsto di 10 punti e all'ing. D'Amelio, che ha offerto un ribasso pari al 10%, sono stati attribuiti 3,33 punti. Il punteggio totale è stato di 78,33 punti per l'aggiudicatario ing. D'Amelio e di 77 punti per l'esponente.

Con determinazione dirigenziale n. 214 del 22.11.2014 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato conferito l'incarico all'aggiudicatario per un importo di € 86.755,50, IVA e oneri previdenziali esclusi, predisponendo l'avviso delle risultanze di gara all'albo pretorio on line.

Nello stesso giorno la stazione appaltante ha comunicato all'aggiudicatario che «essendo l'affidamento dell'incarico, subordinato a pena di nullità ed efficacia alla firma del disciplinare d'incarico, la S.V. è invitata a recarsi presso l'Ufficio scrivente per la stipula della convenzione, entro e non oltre sette giorni dalla data della presente»; in data 29.11.2014 si è quindi proceduto alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico.

L'esponente ha presentato ricorso amministrativo presso il TAR Puglia chiedendo la sospensiva, che è stata rigettata con ordinanza 49/2015, stante le esigenze di tutela della pubblica utilità evidenziate dalla stazione appaltante.

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17/19 marzo 2015 ha autorizzato l'Ufficio istruttore all'invio delle risultanze istruttorie ai soggetti interessati. L'ufficio istruttore, pertanto, con nota 33535 del 23.3.2015, ha comunicato ai soggetti interessati le proprie valutazioni e, in particolare, di aver rilevato:

- elementi restrittivi alla più ampia partecipazione, senza espresse motivazioni, quali la tempistica ridotta per la redazione del progetto esecutivo e l'obbligo di sopralluogo;
- elementi ponderali dei criteri di valutazione delle offerte non proporzionali, con sensibili scostamenti da quanto previsto, per affidamenti di servizi di importo superiore, ex art. 266 del d.p.r. 207/2010.

Successivamente la S.A. con nota 37251 del 28.3.2015 ha chiesto all'Ufficio istruttore audizione, che si è svolta in data 16.4.2015 e, in pari data, ha depositato una memoria di chiarimenti su quanto segnalato dall'Autorità.

Nelle controdeduzioni la S.A. ha affermato che «in merito alle "motivazioni" dell'urgenza manifestata nella tempistica ridotta per la elaborazione della progettazione esecutiva, questa riviene in atti del procedimento ed è certificata proprio nella concessione del finanziamento giusta nota della Regione Puglia Servizio Difesa del Suolo prot. 1974 del 23/06/2014»; da tale nota si evince che la Regione Puglia ha dato l'assenso alla proposta di devoluzione del contributo di € 1.500.000,00, già concesso per un altro intervento di consolidamento sulla cui progettazione presentata dal Comune era stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale dall'ente allo scopo preposto, in favore dell'intervento di cui trattasi. Inoltre la Regione Puglia specifica che, poiché il finanziamento rientra nel Programma comunitario 2007-2013, «i tempi di realizzazione di questo nuovo intervento non potranno inderogabilmente, superare il 31.12.2015».

Inoltre la S.A. ha ritenuto la tempistica per la redazione del progetto esecutivo compatibile, «tanto è vero che il progettista incaricato ha adempiuto agli obblighi imposti» ed ha affermato che l'obbligo di

sopralluogo è sua prassi comune e consolidata. Anche l'esponente con nota assunta al prot. 39538 del 2.4.2015 ha controdedotto alla comunicazione delle risultanze istruttorie e, con successiva nota, ha chiesto audizione presso l'Ufficio istruttore, che si è svolta in data 28.5.2015, durante la quale ha depositato, tra l'altro, copia del ricorso presentato dalla C & C Engineering presso il TAR Puglia, sezione di Bari.

Nelle controdeduzioni l'esponente ha lamentato l'errata valutazione del merito tecnico del professionista aggiudicatario che ha presentato, per «la valutazione di due progetti e/o servizi ritenuti significativi dal concorrente per il riconoscimento del grado di professionalità affine» i seguenti due progetti: a) Comune di Biccari - lavori di consolidamento versante collinare zona scuola media Mia Gioia con espletamento di attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, misure e contabilità «espletate congiuntamente ad altri professionisti senza indicare la quota in associazione RTP»; b) Comune di Celenza Valfortore – completamento dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza con espletamento di relazione sismica, studio geotecnico ed idraulico, mentre «nel curriculum professionale (...), allegato alla domanda di partecipazione, la prestazione eseguita dall'ing. D'Amelio veniva invece denominata: Supporto al RUP per relazione sismica, geotecnica ed idraulica».

In corso di audizione l'esponente ha precisato che l'aggiudicatario ha impiegato solo n.4 giorni lavorativi per redigere il progetto esecutivo, tempo che appare incongruo soprattutto in relazione alla necessità di svolgere indagini geologiche, geotecniche e prove di laboratorio, evidenziando, al riguardo, che la S.A. non ha messo a disposizione indagini puntuali relative al sito di intervento, ma indagini eseguite a Cala delle Arene, dove era inizialmente previsto l'intervento poi trasferito nel sito attuale.

Infine, l'esponente, in sede di audizione, richiamando quanto già segnalato, ha lamentato come la stazione appaltante abbia riscontrato la richiesta di accesso agli atti chiedendo € 500,00 per rendere disponibile il progetto esecutivo su supporto magnetico; l'esponente ha evidenziato come il disciplinare di incarico abbia previsto la consegna del progetto esecutivo da parte del professionista in n. 4 copie cartacee ed una copia elettronica in formato pdf o similari, per cui la S.A. avrebbe dovuto già avere disponibile gli atti richiesti in tale formato.

### **Ritenuto in diritto**

Per quanto riguarda gli elementi che possono aver scoraggiato una più ampia partecipazione dei potenziali concorrenti (solo 2 concorrenti hanno presentato offerta rispetto a 19 invitati) si rileva, in primo luogo, come il tempo di n. 10 giorni stabilito per la redazione del progetto esecutivo appaia estremamente ristretto in relazione all'attività progettuale da svolgere, rispetto anche all'esigenza di assumere adeguata cognizione dei livelli progettuali già redatti dalla S.A.

Quest'ultima giustifica i tempi ristretti per la progettazione con la concessione del finanziamento da parte della regione Puglia che stabiliva la conclusione dell'intervento entro il 31.12.2015, ma tale aspetto attiene ad una corretta attività di programmazione degli interventi e delle urgenze da parte della amministrazione e la possibile perdita del finanziamento non può essere invocata a giustificazione di tempi palesemente incongrui assegnati per la progettazione.

Tra l'altro, l'Autorità ha più volte evidenziato come tempi ridotti per la redazione degli elaborati progettuali possano determinare progetti di qualità carente; si richiamano, a titolo esemplificativo, la deliberazione 84/2011 e la determina 25/2002; quest'ultima in particolare, pur riferendosi alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'attuale Codice dei contratti, evidenzia che termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di scarsa qualità, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi, e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione.

Altro elemento di possibile limitazione alla partecipazione appare la richiesta nella lettera di invito della presa visione obbligatoria dei luoghi di intervento, che costituisce un aggravio per i possibili partecipanti, posto che l'intervento è da effettuarsi nell'isola di San Domino.

Sull'obbligo di presa visione dei luoghi l'Autorità si è espressa molte volte. Tale prescrizione è espressamente contemplata per gli appalti di lavori costituendo un elemento che testimonia la serietà dell'offerta. Già nel regolamento d.p.r. 554/99 tale indicazione era prevista all' art. 71 comma 2, che stabiliva che l'offerta per l'affidamento dei lavori o delle concessioni di lavori pubblici è accompagnato dalla dichiarazione con cui i concorrenti devono dichiarare, tra l'altro, di aver preso visione dei luoghi.

Tale disposizione è stata confermata dall'art. 106, comma 2, del d.p.r. 207/2010. Lo scopo di tale disposizione è di rafforzare il coinvolgimento del futuro appaltatore nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, al fine di prevenire eccezioni e riserve o eventuali ostacoli incontrati nella attività di esecuzione del contratto.

L'Autorità si è espressa nella determinazione 4/2012 sulla ammissibilità dell'obbligo di sopralluogo nell'appalto di lavori e, a certe condizioni, anche negli appalti di servizi e forniture. Nello specifico per i servizi è stato chiaramente indicato che « l'art. 106 è riferito unicamente agli appalti di lavori e non vi è una norma analoga per i servizi e per le forniture. Tuttavia, anche in detti settori, vi sono dei casi in cui difficilmente un operatore economico può formulare un'offerta attendibile senza aver preso visione dei luoghi: in tali ipotesi, può ritenersi che il sopralluogo costituisca un elemento essenziale dell'offerta, poiché indispensabile per la formulazione della stessa (cfr. parere AVCP n. 105 del 9 giugno 2011). Una simile circostanza, peraltro, deve risultare espressamente ed inequivocabilmente dalla documentazione di gara. In particolare, la stazione appaltante può prescrivere il sopralluogo a pena di esclusione qualora l'oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con gli organismi edilizi – come, ad esempio, avviene per il global service – ovvero qualora la

prestazione debba essere eseguita in ambienti specifici e particolari (si pensi al caso di forniture biomedicali da installare in ambienti ospedalieri). Si ribadisce che le stazioni appaltanti sono tenute, in ogni caso, ad indicare chiaramente nella lex specialis di gara se il sopralluogo è obbligatorio o facoltativo, nonché quali soggetti devono effettuarlo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente».

Si rileva dalla documentazione agli atti che il sopralluogo, considerato che il servizio consiste in progettazione esecutiva e D.L., non appare di tutta evidenza costituire elemento essenziale ai fini della formulazione dell'offerta (che, tra l'altro, può trovare un utile riferimento nel progetto definitivo già redatto dalla S.A.) e, in ogni caso, la S.A. non ha specificato, negli atti di gara, le motivazioni di tale richiesta.

Pur ammettendo margini di discrezionalità della S.A. la stessa è tenuta a valutare con attenzione se quanto disposto nei vari bandi, avvisi, disciplinari e lettere di invito sia coerente con principi generali dell'art. 2 del Codice dei contratti e possa costituire una limitazione alla partecipazione, inserendo clausole restrittive solo ove strettamente necessarie e, nel caso, dandone adeguata motivazione e non appare sufficiente la spiegazione della S.A. del sopralluogo come «prassi comune e consolidata al fine di garantire come nel caso di specie il corretto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali» per quanto attiene i servizi di ingegneria del caso di specie.

A supporto della tesi del possibile aggravio delle richieste si evidenzia che la tempistica per la progettazione e l'obbligo di visita non erano stati indicati nell'avviso esplorativo, ma solo successivamente nella lettera di invito/disciplinare di gara, da cui può discendere la notevole differenza tra numero delle richieste di partecipazione ed effettivi partecipanti.

In relazione ai criteri stabiliti per la valutazione delle offerte, si rileva l'attribuzione di n. 60 punti alla valutazione delle caratteristiche tecniche e metodologiche dell'offerta. Pur riscontrando l'assenza di specifiche indicazioni per gli affidamenti di servizi sotto i 100.000,00 € si rileva come, per gli affidamenti di importo superiore, l'art. 266 del d.p.r. 207/2010 preveda, per tale criterio, un peso ponderale compreso tra 20 e 40 punti su cento. La componente inerente caratteristiche tecniche e metodologiche dell'offerta assume, pertanto, un peso estremamente rilevante; la motivazione dell'attribuzione di un tale peso non appare adeguatamente motivata nei documenti agli atti.

Di contro si rileva il modesto valore ponderale attribuito al criterio del prezzo, cui è stato attribuito un valore ponderale di soli 10 punti su cento. Tali scelte hanno determinato l'affidamento dell'incarico al concorrente che ha offerto un ribasso notevolmente più modesto dell'altro partecipante (10% contro 41,50%), con una differenza economica di € 30.364,42.

Per quanto riguarda la procedura di esame delle offerte, si rileva che la S.A. ha provveduto a sostituire i due commissari che, ex art. 84, comma 8, del d.lgs. 163/2006, apparivano non in possesso di

esperienza di settore rapportata alla peculiarità della gara da svolgere ed ha nominato, in sostituzione, due funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici secondo le disposizioni del sopra citato articolo del Codice dei Contratti.

La commissione, come inizialmente costituita, aveva proceduto, come risulta da verbale n. 1 del 15.11.2014, alla verifica dell'integrità dei sigilli e della regolarità dei plichi pervenuti, numerandoli secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale. Inoltre, come risulta dal citato verbale, ha eseguito le seguenti operazioni: «si procede alla vidimazione dei plichi, e si verifica che sono correttamente sigillati e vidimati sui lembi di chiusura, come previsto nel bando, non riscontrando anomalie. Vengono quindi aperti i plichi, secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale, e si procede all'apertura della busta "A" "Documentazione" - alla verifica della documentazione contenuta, che risulta conforme a quanto previsto dall'Avviso Pubblico. Successivamente si prende visione del contenuto della " Busta C" aprendo in ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale, si dà atto che per entrambi i concorrenti è presente la documentazione tecnica richiesta nella lettera d'invito. Pertanto tutti i partecipanti sono ammessi alle successive fasi concorsuali».

Successivamente con verbale di gara n. 2 del 22.11.2014 la commissione, con i due nuovi componenti, «prende visione dei documenti amministrativi sottoposti dal presidente e oggetto di verifica in seduta pubblica del 15.11.2014 dalla commissione nominata con determina dirigenziale n. 205 del 14.11.2014 e ne approva l'operato senza riserva alcuna dando conferma di regolarità giusto verbale di gara n. 01 del 15.11.2014».

Sulla problematica della sostituzione dei commissari di gara si è recentemente espresso il Consiglio di Stato con sentenza del 21.11.14 n. 02035/2014 REG.RIC.

La sentenza citata richiama l'orientamento, più volte già espresso dal Consiglio di Stato, secondo il quale «non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici, poiché tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni. E' stata, quindi, ammessa la sostituzione avvenuta per indisponibilità di un componente in un momento in cui la commissione non aveva ancora cominciato le operazioni valutative (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169). Al di fuori di tali limitati casi, connessi alle esigenze indispensabili di funzionamento della Commissione, tuttavia emerge con evidenza la considerazione giurisprudenziale della Commissione quale organo collegiale centrale a garanzia dell'imparzialità e della professionalità, sotto il profilo tecnico, delle valutazioni effettuate nelle gare pubbliche idonee a determinare la graduatoria, e quindi la vittoria, di un appalto pubblico. Pertanto, ogni qualvolta emergano elementi che siano idonei, anche soltanto sotto il profilo potenziale, a comprometterne tale delicato e cruciale ruolo di garante di imparzialità delle valutazioni affidato alle commissioni di gara, la semplice sostituzione di un componente rispetto al quale sia imputabile la causa di illegittimità dovrebbe dunque ritenersi né

ammissibile, né consentita, in particolare nelle ipotesi in cui la commissione abbia già operato e fornito le sue valutazioni in merito alle offerte presentate (...)».

E' quindi evidente, come indicato nella sentenza citata, « il rischio che il ruolo e l'attività di uno dei commissari dichiarato incompatibile possano avere inciso nei confronti anche degli altri commissari durante le operazioni di gara, influenzandoli verso un determinato esito valutativo, impedisce la sua semplice sostituzione ed implica la decadenza e la necessaria sostituzione di tutti gli altri commissari».

Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, la situazione sopra indicata, con i commissari sostituiti che non hanno espresso valutazioni tecniche, ma si sono limitati a verificare la regolarità della documentazione presentata, appare scongiurare il rischio, che nel caso in trattazione non è evidente né rilevabile, che il ruolo e l'attività dei commissari sostituiti possano avere inciso anche nei confronti dell'altro commissario durante le operazioni di gara, influenzandolo verso un determinato esito valutativo.

Per quanto attiene la mancanza dei requisiti tecnici dell'aggiudicatario, lamentata dall'esponente, si rileva come, invece, la commissione giudicatrice abbia attribuito all'aggiudicatario, dalla valutazione dei due progetti e/o servizi affini ritenuti dallo stesso significativi per il riconoscimento del grado di professionalità, il massimo punteggio previsto, pari a 30 punti.

In particolare la commissione ha valutato con il massimo punteggio l'attività del professionista di redazione della relazione sismica, studio geotecnico ed idraulico, ovvero come puntualizza l'esponente, di "supporto al RUP" per tale attività.

Al riguardo, deve comunque rilevarsi come l'attività non appaia ad una prima valutazione del tutto affine all'incarico oggetto della prestazione di cui trattasi (progetto esecutivo e prestazioni accessorie, coordinamento sicurezza, D.L. e contabilità dei lavori per interventi di mitigazione di rischio idraulico e idrogeologico).

Inoltre, per quanto attiene l'altro incarico dichiarato dall'aggiudicatario, pur affine a quello oggetto dell'affidamento, risulta essere stato eseguito dall'aggiudicatario congiuntamente con più professionisti, senza che sia specificata la quota di partecipazione del professionista nel RTP.

La questione circa la coerenza delle valutazioni effettuate dalla commissione è stata rimessa dall'esponente al giudizio del giudice amministrativo; tuttavia emerge già in tutta evidenza come le valutazioni effettuate dalla commissione non risultino adeguatamente motivate, con specifico riferimento all'affinità delle prestazioni all'oggetto dell'incarico e all'entità massima del punteggio assegnato.

La commissione, inoltre, ha valutato le relazioni metodologiche dell'aggiudicatario e dell'esponente, assegnando rispettivamente 60 punti e 37 punti, indicando nel verbale esclusivamente che i «numerosi servizi e prestazioni aggiuntive» offerti sono, per il primo, reputati «ottimali», mentre sono per il secondo reputati «buoni»; non risultano, pertanto, essere state adeguatamente motivate le

valutazioni effettuate.

Al riguardo si osserva che, se la S.A non specifica una adeguata articolazione nella lex specialis dei criteri di valutazione (parametri e range dei punteggi da attribuire), deve necessariamente fornire una puntuale motivazione delle valutazioni e dei relativi conseguenti punteggi attribuiti; tale indicazione tutela i partecipanti ed ha lo scopo di ridurre in un ambito fisiologico la discrezionalità tecnica valutativa esercitabile dalla commissione.

La predetta carenza è stata rilevata dal TAR Puglia, cui l'esponente si è rivolto, con ordinanza depositata il 29.1.2015 con cui, nel respingere l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, ha ritenuto comunque fondato il ricorso, rilevando che «dal verbale n. 2 del 22 novembre 2014 emerge che il giudizio per entrambi i concorrenti (la ricorrente C & C Engineering s.r.l. ed il controinteressato D'Amelio Dino) è identico e differisce unicamente nelle conclusioni ove per il controinteressato D'Amelio viene utilizzato il termine "ottimale", mentre per la ricorrente C & C Engineering il termine "buono", senza dare conto di un minimo di motivazione che valga a giustificare la differenza di punteggio finale su identici presupposti».

Con la stessa ordinanza il TAR Puglia ha disposto la trasmissione di copia del fascicolo e dell'ordinanza stessa alla Procura della Repubblica di Foggia «emergendo dal ricorso e dagli atti di causa fatti suscettibili di apprezzamento da parte della magistratura penale».

Si rileva, inoltre, la contestualità tra i verbali di gara n. 2 e n. 3 a data 22.11.2014 e la determinazione n. 214, di pari data, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico determina «di approvare i verbali di gara n. 01 del 15/11/2014, 02 del 22/02/2014 e n. 03 del 14/02/2014 [*queste ultime due date evidentemente errate n.d.r.*], in atti del procedimento, e la relativa graduatoria finale di aggiudicazione per l'affidamento dell'incarico professionale (...) di affidare, quindi al professionista Ing. D'Amelio Dino (...) l'incarico professionale (...) con una riduzione d'offerta pari al 10% sull'importo a base di gara di Euro 96.395,00 IVA e oneri previdenziali esclusi (...) di predisporre avviso pubblico da pubblicare all'Albo Pretorio online dell'Ente (...) con cui rendere noto dell'avvenuto conferimento d'incarico». Pertanto in tale atto non è stata dichiarata né l'aggiudicazione provvisoria né quella definitiva né risulta agli atti un documento con cui la S.A. approva l'aggiudicazione; appare, pertanto, che non si è provveduto alla fase di aggiudicazione provvisoria e poi definitiva in contrasto con gli artt. 11, co. 4 e 5 e 12 co. 1 del Codice dei Contratti, che dettagliano le fasi delle procedure di affidamento ed i relativi controlli da espletare prima della aggiudicazione definitiva.

A questo proposito si ricorda che l'aggiudicazione provvisoria è stabilita principalmente a tutela della S.A. che, tramite la sua approvazione e relativa trasformazione in definitiva, esprime un'ulteriore valutazione circa la regolarità nello svolgimento della procedura e la convenienza della stipulazione del contratto; tale aspetto, a titolo esemplificativo, viene specificato anche nella Sentenza T.A.R. Lazio n.

10991/2009 che ribadisce che l'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è soggetta ad approvazione della stazione appaltante e che l'Amministrazione ha anche il potere di provvedere all'annullamento della stessa in via implicita e senza obbligo di particolare motivazione (cfr T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 24 settembre 2008 , n. 10735).

Si rileva anche che la relativa convenzione d'incarico è stata sottoscritta in data 29.11.2014 (stesso giorno della gara), mentre la S.A. nella lettera di invito e disciplinare di gara del 31.10.2014 aveva indicato che la stipula del contratto sarebbe stata subordinata, tra l'altro, all'aggiudicazione definitiva oltre che alla verifica delle dichiarazioni presentate e dei requisiti posseduti e dichiarati dal concorrente aggiudicatario.

Si evidenzia, infine, da quanto agli atti, che l'aggiudicatario ha presentato la progettazione esecutiva dopo soli 6 giorni, in quanto la convenzione d'incarico è stata firmata il 29.11.2014 ed, in data 5.12.2014, prot. 4602, il progetto esecutivo era depositato presso la S.A.

Tale tempo di redazione appare molto esiguo e non coerente con le attività che il professionista incaricato aveva indicato di voler svolgere nella relazione metodologica presentata in sede di gara. Infatti in tale documento, denominato «Relazione Tecnica illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta», l'aggiudicatario afferma che «prima della redazione del Progetto esecutivo si procederà alla esecuzione di un sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione delle possibili soluzioni da adottare per superare le criticità riscontrate. Pertanto il programma di lavoro di svolgerà come di seguito: esecuzione di rilievo integrativo della zona di intervento (...); redazione di un adeguato studio della flora, della vegetazione e del paesaggio vegetale delle aree di intervento, al fine di individuare le specie ecologicamente compatibili con i caratteri stagionali dell'area di intervento (...); integrazione dello studio geologico ed idraulico con modelli geologici di dettaglio delle aree interessate dagli interventi (...); studio di dettaglio dell'area di cantiere al fine di minimizzare l'impatto della stessa con l'ambiente circostante (...); acquisizione di progetti di interventi programmati dall'amministrazione che interferiscono con l'area dei lavori e redazione di apposito studio delle interferenze».

Tutto ciò considerato e ritenuto

### **DELIBERA**

- che la S.A. ha posto elementi restrittivi alla più ampia partecipazione, senza espresse motivazioni, quali la tempistica eccessivamente ridotta per la redazione del progetto esecutivo e l'obbligo di sopralluogo;
- che gli elementi ponderali dei criteri di valutazione delle offerte non appaiono proporzionali, manifestando sensibili scostamenti da quanto previsto, per affidamenti di servizi di importo superiore, ex art. 266 del d.p.r. 207/2010, senza adeguata motivazione;

- che non appaiono adeguatamente motivate dalla commissione le scelte operate nella valutazione della professionalità dei concorrenti, in relazione ai due servizi affini ritenuti dagli stessi significativi, e alle caratteristiche tecniche e metodologiche dell'offerta;
- che le circostanze di cui sopra appaiono particolarmente rilevanti in relazione all'affidamento dell'incarico all'aggiudicatario con un ribasso notevolmente più modesto dell'altro partecipante;
- che la S.A. non ha ottemperato a quanto previsto dagli artt. 11, co. 4 e 5 e 12, co. 1 del d.lgs. 163/2006 per quanto attiene l'aggiudicazione provvisoria, quella definitiva e le verifiche ad esse connesse;
- che il tempo impiegato dal professionista per la redazione della progettazione esecutiva appare esiguo e non coerente con le attività indicate dallo stesso nella relazione metodologica presentata in sede di gara.

Dispone l'invio da parte dell'Ufficio Vigilanza Lavori della presente deliberazione alla S.A, nelle persone del Sindaco e del Responsabile del Procedimento, ed all'esponente.

Dispone l'invio della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica di Foggia per le eventuali valutazioni di competenza.

Invita, infine, l'Amministrazione a pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito istituzionale nella sezione trasparenza.

Il Presidente  
*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 luglio 2015  
Il Segretario, *Maria Esposito*